

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 97



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
17 aprile 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 316/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 318/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante centoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani** 10
- Regolamento (UE) n. 319/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 12

DECISIONI

2010/218/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania [notificata con il numero C(2010) 2348] ⁽¹⁾** 14

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/219/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, che abroga la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano** [notificata con il numero C(2010) 2354] ⁽¹⁾..... 16

2010/220/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d'emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d'allevamento importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano** [notificata con il numero C(2010) 2358] ⁽¹⁾..... 17



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 316/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pommes des Alpes de Haute Durance», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 199 del 25.8.2009, pag. 19.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 317/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (in appresso «convenzione dell'ONU»), firmata dalla Comunità europea e da tutti i suoi Stati membri, stabilisce all'articolo 31, relativo alle statistiche e alla raccolta dei dati, che gli Stati parti si impegnano a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla convenzione dell'ONU, in particolare le disposizioni dell'articolo 27 relative al lavoro e all'occupazione.
- (2) Nella sua risoluzione del 17 marzo 2008 sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea ⁽²⁾, il Consiglio sottolinea che le statistiche relative alla disabilità sono necessarie per delineare un quadro della situazione generale delle persone con disabilità in Europa e che tali dati statistici e di ricerca permettono la formulazione e l'attuazione di politiche consapevoli in materia di disabilità ai diversi livelli di gestione. Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione, secondo le loro rispettive competenze, ad adoperarsi per definire una strategia europea in materia di disabilità che succeda all'attuale piano d'azione europeo sulla disabilità (2004-2010), anche valutando il modo in cui le azioni nazionali rispecchiano gli impegni assunti dalla Comunità europea e dagli Stati membri di dare piena attuazione a livello

europeo alla convenzione dell'ONU, e considerando la possibilità di fissare obiettivi nazionali coerenti e comparabili a tal fine.

- (3) È necessario disporre di una serie completa e comparabile di dati sull'occupazione delle persone disabili per poter rilevare i progressi nell'applicazione dell'articolo 27 della convenzione dell'ONU e nella realizzazione degli obiettivi delle strategie europee in materia di occupazione e disabilità e per poter misurare l'evoluzione della partecipazione al mercato del lavoro delle persone disabili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012 per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽³⁾ comprende un modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili. L'elenco delle variabili per questo modulo è da definire.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato delle variabili da rilevare nel 2011 per mezzo del modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.

ALLEGATO

INDAGINE PER CAMPIONE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche per il modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.
2. Le variabili saranno codificate come segue:

I codici delle variabili dell'indagine per campione sulle forze di lavoro figuranti nella colonna «filtro» si riferiscono all'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽¹⁾.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
HEALTHMA	197-198		Tipo di disturbo o malattia di lunga durata (codificare il 1° tipo principale)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		01	Disturbi a braccia o mani (inclusi artrite o reumatismi)	
		02	Disturbi a gambe o piedi (inclusi artrite o reumatismi)	
		03	Disturbi alla schiena o al collo (inclusi artrite o reumatismi)	
		04	Cancro	
		05	Dermatiti, inclusi reazioni allergiche e gravi danni estetici	
		06	Disturbi cardiaci, di pressione arteriosa o circolazione sanguigna	
		07	Disturbi polmonari o respiratori, inclusi asma e bronchiti	
		08	Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi	
		09	Diabete	
		10	Epilessia (incluse crisi)	
		11	Forte mal di testa, come l'emicrania	
		12	Difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura o calcolo)	
		13	Ansietà cronica	
		14	Depressione	
		15	Altri disturbi mentali, nervosi o emotivi	
		16	Altre malattie progressive (tra cui sclerosi multipla, HIV, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)	
		17	Altri problemi di salute di lunga durata	
		18	Nessun disturbo o malattia di lunga durata	

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
HEALTHSE	199-200	99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e HEALTHMA = 1-17
		Vuoto	Nessuna risposta	
			Tipo di disturbo o malattia di lunga durata (codificare il 2° tipo principale)	
		01	Disturbi a braccia o mani (inclusi artrite o reumatismi)	
		02	Disturbi a gambe o piedi (inclusi artrite o reumatismi)	
		03	Disturbi alla schiena o al collo (inclusi artrite o reumatismi)	
		04	Cancro	
		05	Dermatiti, inclusi reazioni allergiche e gravi danni estetici	
		06	Disturbi cardiaci, di pressione arteriosa o circolazione sanguigna	
		07	Disturbi polmonari o respiratori, inclusi asma e bronchiti	
		08	Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi	
		09	Diabete	
		10	Epilessia (incluse crisi)	
		11	Forte mal di testa, come l'emicrania	
		12	Difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura o calcolo)	
		13	Ansietà cronica	
		14	Depressione	
		15	Altri disturbi mentali, nervosi o emotivi	
		16	Altre malattie progressive (tra cui sclerosi multipla, HIV, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)	
		17	Altri problemi di salute di lunga durata	
		18	Nessun disturbo o malattia di lunga durata	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
DIFFICMA	201-202		1ª difficoltà a svolgere un'attività di base (codificare la difficoltà più importante)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		01	Vedere, anche con occhiali	
		02	Udire, anche con apparecchio acustico	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
DIFFICSE	203-204	03	Camminare, salire gradini	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e DIFFICMA = 1-10
		04	Sedersi o stare in piedi	
		05	Ricordarsi, concentrarsi	
		06	Comunicare, ad esempio capire o essere capiti	
		07	Cercare di afferrare o tendersi	
		08	Sollevare e trasportare	
		09	Chinarsi	
		10	Tenere, afferrare o girare	
		11	Nessuno	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			2ª difficoltà a svolgere un'attività di base (codificare la seconda difficoltà più importante)	
		01	Vedere, anche con occhiali	
		02	Udire, anche con apparecchio acustico	
LIMHOURS	205	03	Camminare, salire gradini	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		04	Sedersi o stare in piedi	
		05	Ricordarsi, concentrarsi	
		06	Comunicare, ad esempio capire o essere capiti	
		07	Cercare di afferrare o tendersi	
		08	Sollevare e trasportare	
		09	Chinarsi	
		10	Tenere, afferrare o girare	
		11	Nessuno	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			Tali disturbi, malattie o difficoltà limitano il numero di ore di lavoro settimanali che la persona può prestare	
		1	Sì, il disturbo o la malattia	
		2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
LIMTYPEW	206	3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			Tali disturbi o malattie o difficoltà limitano il tipo di lavoro che la persona può effettuare (per esempio problemi a trasportare carichi pesanti, lavorare all'aperto, restare seduta a lungo)	
LIMTRANS	207	1	Sì, il disturbo o la malattia	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività	
		3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
NEEDHELP	208	Vuoto	Nessuna risposta	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
			Tali disturbi o malattie o difficoltà limitano la persona negli spostamenti per recarsi o tornare dal lavoro	
		1	Sì, il disturbo o la malattia	
		2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività	
		3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe usufruire (se non è occupata) o usufruire (se è occupata) di assistenza personale per poter lavorare	
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
NEEDADAP	209		A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe far uso (se non è occupata) o fa uso (se è occupata) di attrezzature speciali o adattamenti del posto di lavoro per poter lavorare	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
NEEDORGA	210		A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe beneficiare (se non è occupata) o beneficia (se è occupata) di condizioni particolari per poter lavorare (per esempio lavoro sedentario, telelavoro, orario flessibile o lavoro meno impegnativo)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
LIMREAS	211-212		Ragione principale della limitazione del lavoro (numero di ore, tipo, andata e ritorno dal lavoro) non dovuta a malattie/disturbi di lunga durata o difficoltà a svolgere un'attività di base	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		01	Mancanza di qualifiche/esperienza	
		02	Mancanza di opportunità di lavoro appropriate	
		03	Mancanza o insufficienza di trasporti di andata e ritorno dal posto di lavoro	
		04	Mancanza di flessibilità del datore di lavoro	
		05	Incide sul diritto a prestazioni	
		06	Responsabilità familiari	
		07	Motivi personali	
		08	Altro motivo	
		09	Nessuna limitazione del lavoro	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
	213/218		Fattore di ponderazione per il modulo ad hoc 2010 (facoltativo)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		0000-9999	Le colonne 213-216 contengono numeri interi	
		00-99	Le colonne 217-218 contengono decimali	

REGOLAMENTO (UE) N. 318/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2010****recante centoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 29 marzo 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Azahari **Husin**. Titolo: Dr. Indirizzo: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data di nascita: 14.9.1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. Numero di identificazione nazionale: 570914-05-5411. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

REGOLAMENTO (UE) N. 318/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	87,5
	MA	80,1
	TN	109,3
	TR	111,1
	ZZ	97,0
0707 00 05	MA	93,5
	TR	124,4
	ZZ	109,0
0709 90 70	MA	49,0
	TR	99,2
	ZZ	74,1
0805 10 20	EG	51,1
	IL	52,2
	MA	52,7
	TN	56,0
	TR	64,0
	ZZ	55,2
0805 50 10	EG	66,0
	TR	60,3
	ZA	64,4
	ZZ	63,6
0808 10 80	AR	90,3
	BR	85,3
	CA	111,7
	CL	85,8
	CN	86,7
	MK	22,1
	NZ	105,3
	US	135,1
	UY	72,5
	ZA	81,8
0808 20 50	ZZ	87,7
	AR	87,4
	CL	86,3
	CN	50,4
	ZA	105,4
	ZZ	82,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania

[notificata con il numero C(2010) 2348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/218/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, primo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità ⁽⁵⁾, stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Tali aree sono elencate nella tabella riportata nell'allegato di detta decisione.

(2) A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1

in Romania, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B, conformemente all'articolo 4 di detta decisione.

(3) A seguito della comparsa di un focolaio di tale patologia in Romania è stata adottata la decisione 2010/158/UE della Commissione, del 16 marzo 2010, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania ⁽⁶⁾. La suddetta decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

(4) Tali misure provvisorie di protezione sono state ora esaminate in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) Successivamente all'adozione della decisione 2010/158/UE è stato confermato un ulteriore focolaio in un'area già soggetta alle misure provvisorie di protezione previste nella suddetta decisione. Di conseguenza, è opportuno tener conto di questo nuovo focolaio nella definizione dell'estensione dell'Area A e del periodo di applicazione delle misure di protezione che devono ora essere confermate.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/415/CE.

(7) A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è opportuno abrogare espressamente la decisione 2010/158/UE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 17.3.2010, pag. 10.

Articolo 2

La decisione 2010/158/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
RO	Romania	00038	Area comprendente:	17.4.2010
			Zona di protezione: Letea	
			Zona di sorveglianza: C.A. Rosetti Sfiștofca Cardon	
RO	Romania	00038	Zona di protezione: Plauru	27.4.2010

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
RO	Romania	00038	Le zone del distretto di Tulcea escluse quelle elencate nella parte A	27.4.2010»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che abroga la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 2354]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/219/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/236/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano ⁽³⁾ è stata adottata alla luce dei risultati di ispezioni condotte dalla Commissione europea in Indonesia, da cui sono emerse gravi lacune in tema di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca in tale paese terzo.

(2) La decisione 2006/236/CE è stata modificata dalla decisione 2008/660/CE della Commissione ⁽⁴⁾ che ha abolito l'obbligo di sottoporre ad analisi i prodotti della pesca originari dell'Indonesia per rilevare la presenza di istamina e di metalli pesanti nei prodotti dell'acquacoltura.

(3) La decisione 2006/236/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ogni partita importata dall'Indonesia di prodotti della pesca diversi dai prodotti dell'acquacoltura sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino determinati tenori massimi di metalli pesanti.

(4) La decisione 2006/236/CE prevede inoltre la possibilità di un suo riesame alla luce delle garanzie presentate dalle competenti autorità indonesiane e sulla base dei risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(5) I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui prodotti della pesca importati dall'Indonesia sono favorevoli per quanto riguarda i metalli pesanti. Inoltre l'Indonesia ha ora fornito garanzie adeguate alla Commissione. Di conseguenza non è più necessario sottoporre ad analisi ogni partita di prodotti della pesca per rilevare la presenza di metalli pesanti.

(6) La decisione 2006/236/CE va pertanto abrogata.

(7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/236/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 12.8.2008, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

relativa a misure d'emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d'allevamento importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano*[notificata con il numero C(2010) 2358]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/220/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Durante un'ispezione della Commissione in Indonesia nel novembre 2009 sono emerse carenze nell'ambito del sistema di controllo dei residui negli animali allevati con l'acquacoltura e nei prodotti della pesca d'allevamento nonché la mancanza di adeguati apparecchi di laboratorio in grado di rilevare residui di determinate sostanze farmacologicamente attive negli animali allevati con l'acquacoltura e nei prodotti della pesca d'allevamento come prescritto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽²⁾ nonché dalla decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati ⁽³⁾.
- (2) Esiste di conseguenza il rischio che i prodotti della pesca d'allevamento importati originari dell'Indonesia e destinati al consumo umano contengano residui di determinate sostanze farmacologicamente attive, usate contro le malattie o per incrementare la produzione, nocive per la salute umana. Tali sostanze comprendono in particolare: cloramfenicolo, nitrofurani e tetracicline. È quindi opportuno istituire misure per limitare tale rischio. Le misure devono essere proporzionali e non devono comportare restrizioni al commercio più di quanto non sia necessario per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.

- (3) Se una parte significativa dei prodotti dell'acquacoltura importati provenienti dall'Indonesia è sottoposta ad analisi obbligatorie per individuare i residui pertinenti prima

che i prodotti siano immessi sul mercato, si ridurrà il rischio di immettere sul mercato partite contenenti residui, si renderanno disponibili informazioni più precise relative alla reale contaminazione dei prodotti della pesca indonesiani per quanto riguarda i residui e si dissuaderanno i produttori in Indonesia dall'abuso di sostanze.

- (4) È necessario stabilire requisiti uniformi in materia di analisi per l'importazione delle partite di prodotti della pesca d'allevamento originari dell'Indonesia a un livello minimo definito poiché i prodotti potrebbero essere importati attraverso diversi Stati membri.
- (5) Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione in caso riscontrino la presenza di sostanze farmacologicamente attive il cui uso non è autorizzato su animali destinati alla produzione di alimenti conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, oppure residui di sostanze farmacologicamente attive a livelli superiori ai limiti massimi di residui stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009, servendosi del sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare periodicamente relazioni in merito a tutte le analisi affinché la Commissione disponga delle informazioni necessarie per decidere se sia opportuno mantenere o modificare la misura provvisoria in questione alla luce dei dati disponibili.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica all'importazione di partite di prodotti della pesca d'allevamento originari dell'Indonesia e destinati al consumo umano.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento, provvedono affinché i campioni siano prelevati da almeno il 20 % delle partite di cui all'articolo 1 presentate per l'importazione ai posti d'ispezione frontalieri sul loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

2. I campioni raccolti a norma del primo paragrafo sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani e tetracicline (almeno tetraciclina, ossitetraclina e clortetraciclina).

Articolo 3

L'autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, fino a che le analisi non sono completate. Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi confermano che esse sono conformi al regolamento (CE) n. 470/2009.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai risultati delle analisi se queste ultime rivelano:

- a) la presenza di eventuali sostanze farmacologicamente attive classificate conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a livelli superiori ai limiti massimi di residui stabiliti a norma di detto regolamento; o
- b) la presenza di sostanze farmacologicamente attive non classificate conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi in relazione a tale sostanza a norma del presente regolamento o della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpre-

tazione dei risultati⁽¹⁾ e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi.

I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati di tutte le analisi effettuate nel trimestre precedente sulle partite di prodotti della pesca d'allevamento originari dell'Indonesia e destinati al consumo umano.

Queste relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

Articolo 5

Tutte le spese sostenute per applicare la presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

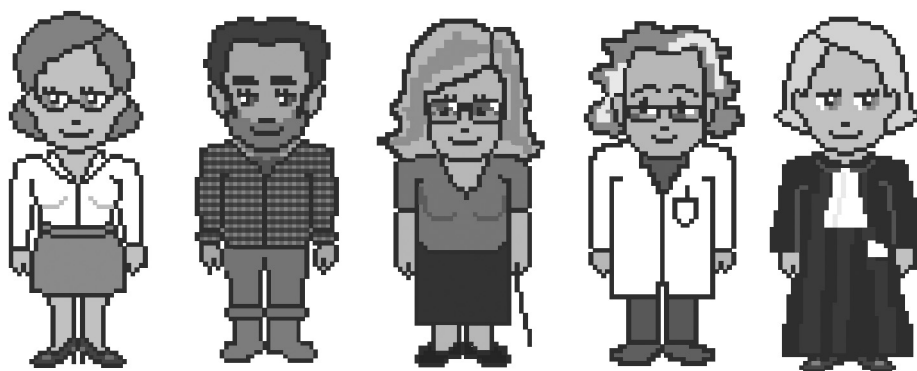
John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT